

[RIFORMA PAC] Obbligo di sementi certificate introdotto all'ultimo minuto. Tutte le novità del decreto

Articolo 68 esteso al grano duro

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Gli importi più rilevanti per barbabietola, bovini da carne e tabacco.

Valido dal 1° gennaio 2010



Entro il 1° agosto 2009, come previsto dal Reg. Ce 73/2009, il Mipaaf ha comunicato alla Commissione europea le scelte nazionali sull'articolo 68.

La decisione definitiva è giunta alla Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 2009. In tale sede, sono state apportate alcune variazioni all'accordo

raggiunto il 23 luglio 2009 al Coordinamento degli Assessori regionali all'Agricoltura (v. Terra e Vita n. 31-32/2009).

Quest'ultimo accordo tra gli Assessori era stato caratterizzato da molti contrasti, ma alla fine si era trovato un punto di mediazione. Eppure è stato necessario un supplemento decisionale alla Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 2009, che ha introdotto un importante cambiamento: l'**obbligo delle**

sementi certificate di grano duro per gli agricoltori che vogliono accedere ai pagamenti supplementari dell'articolo 68. Richiesta fortemente voluta dal Sud, in particolare Puglia e Sicilia.

Alla luce di questo accordo, il ministro Luca Zaia ha emanato il Decreto ministeriale 29 luglio 2009, che fissa definitivamente i pagamenti supplementari dell'art. 68. Il nuovo sostegno dell'art. 68 sarà valido

dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2013. Tuttavia, entro il 1° agosto 2011 e con effetto dal 1° gennaio 2012, le scelte effettuate possono essere modificate.

[LE MISURE]

Le **misure** finanziabili con l'art. 68 sono di due categorie: accoppiate e disaccoppiate.

Le **misure accoppiate** sono pagamenti supplementari settoriali soggetti a un vincolo finanziario del 3,5% del massimale nazionale (147,25 milioni di euro); l'Italia ha deciso di utilizzare tutto il plafond (tab. 1);

Le **misure disaccoppiate**, sono sostegni orizzontali non soggetti a vincoli finanziari; l'Italia ha deciso di destinare 169 milioni di euro a tali misure (tab. 2).

[I SETTORI AMMESSI]

Nell'ambito delle misure accoppiate, i settori maggiormente premiati sono quelli del **latte**

[LE RISORSE] Finanziamento tre fonti

Dal punto di vista finanziario, l'Italia ha deciso di assegnare all'articolo 68 un plafond annuo di **316,25 milioni di euro**. Tali risorse rientrano nell'ambito dei finanziamenti comunitari che la Pac attribuisce all'Italia per il sostegno agli agricoltori, che ammontano ad un totale di 437 milioni di euro.

L'articolo 68 non attribuisce risorse aggiuntive, ma consente agli Stati membri di utilizzare un plafond fino al 10% del massimale nazionale dei pagamenti diretti (437 milioni di euro per l'Italia), per misure decise a livello nazionale. Quindi i 316,25 milioni di euro di risorse dell'articolo 68 utilizzati dall'Italia derivano da una trattenuta sul sostegno agli agricoltori italiani. Tale trattenuta ammonta ad un totale del 7%, inferiore al 10% consentito.

In particolare, il D.m. del 29 luglio 2009 prevede tre fonti di finanziamento per l'articolo 68:

1 - recupero di fondi inutilizzati dall'Italia per i Pagamenti

unici aziendali (Pua), fino al 4% del massimale nazionale, per 144,9 milioni di euro (che in alternativa sarebbero stati assegnati allo sviluppo rurale - PSR);

2 - trattenuta del 10% dei titoli assegnati ai produttori storici di tabacco e barbabietola;

3 - trattenuta del 3,8% del valore dei titoli assegnati a tutti gli agricoltori.

Di conseguenza, il valore dei titoli sarà ridotto del 3,8% per tutti gli agricoltori e del 13,8% per i produttori storici di tabacco e barbabietola.

Alla luce delle decisioni della Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 2009, le risorse per il sostegno agli agricoltori, in Italia, per il 2010, saranno destinate (fig. 1):

- per l'88% ai pagamenti disaccoppiati;

- per il 7% all'articolo 68;

- per il 5% ai pagamenti accoppiati (pomodoro da industria, frutta trasformata, riso, piante proteiche, frutta a guscio). ■

[TAB. 1 – I SOSTEGNI SETTORIALI DELL'ARTICOLO 68

SETTORE	PLAFOND (MILIONI €)	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	PREMIO MASSIMO
Vacche nutrici	24	Vitello nato da vacche nutrici primipare di razze da carne iscritte ai LLGG	200 euro/capo
		Vitello nato da vacche nutrici pluripare di razze da carne iscritte ai LLGG	100 euro/capo
		Vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine iscritte nei registri anagrafici	60 euro/capo
Macellazione bovini	27,25	Bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, con permanenza minima di 7 mesi in allevamento, allevati in conformità a un disciplinare di etichettatura facoltativa ai sensi del Reg. Ce 1760/2000 (sistema di qualità Mipaaf)	50 euro/capo
		Bovini macellati in età tra 12 e 24 mesi, certificati ai sensi Reg. Ce 510/2006 (Igp)	90 euro/capo
Ovicaprino	10	Montoni acquistati, iscritti al LLGG e geneticamente selezionati resistenti alla scrapie	300 euro/capo
		Montoni di età inferiore o uguale a 5 anni, detenuti in azienda, iscritti al LLGG e geneticamente selezionati resistenti alla scrapie	70 euro/capo
		Ovicaprini macellati e certificati ai sensi del Reg. Ce 510/2006 (DOP/IGP)	15 euro/capo
		Ovicaprini allevati con un coefficiente di densità inferiore o uguale a 1,0 UBA/ha	10 euro/capo
Olio di oliva	9	Prodotto in aziende iscritte ai sistemi di controllo per il rispetto del disciplinare di produzione ai sensi Reg. Ce 510/2006 (DOP/IGP) e/o Reg. Ce 834/2007 (agric. biologica)	1 euro/kg
Latte	40	Latte crudo di vacca prodotto nel rispetto di almeno due dei seguenti requisiti:	15 euro/tonnellata
		- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000	
		- tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000	
		- tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%	
Tabacco	21,5	Prodotto su contratto di coltivazione e consegnato a un'impresa di prima trasformazione dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 nel rispetto una serie di requisiti qualitativi	2,0 euro/kg
		Destinato alla produzione di sigari di qualità, prodotto su contratto di coltivazione e consegnato a un'impresa di prima trasformazione; varietà Kentucky per la produzione di fascia che rispetta una serie di requisiti qualitativi. Pagamenti per i quantitativi per i quali la trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 €/Kg.	4,0 euro/kg
		Produzione di sigari di qualità su contratto di coltivazione e consegnato a un'impresa di prima trasformazione; varietà Nostrano del Brenta; rispetto di una serie di requisiti qualitativi	2,5 euro/kg
Barbabietola	14	Barbabietola da zucchero coltivata con l'utilizzo di sementi certificate e confettate	300 euro/ettaro
Floricolo	1,5	Danae racemosa (Ruscus) destinata alla produzione di fronde recise a condizione che i produttori adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Mipaaf.	15.000 euro/ettaro (massimale di 10.000 euro per produttore)
TOTALE	147,25		

bovino (40 milioni di euro), del tabacco (21,5 milioni di euro), della carne bovina (ingrasso di vitelli - 27,25 milioni di euro - e vacche nutrici - 24 milioni di euro) e dello zucchero (14 milioni di euro).

Inoltre sono previste risorse per il settore ovicaprino (10 milioni di euro) e per l'olio di oliva (9 milioni di euro). Per assecondare le esigenze politiche della Regione Liguria, c'è anche un sostegno specifico per la *Danae racemosa ruscus* (pianta in vaso) con un importo di 1,5 milioni di euro.

[I SOSTEGNI SETTORIALI

Gli agricoltori che intendono accedere ai pagamenti supple-

mentari dell'art.68 devono:

- rispettare l'ammissibilità per l'accesso al sostegno di ogni settore (tab. 1);
- presentare una domanda ad Agea o agli Organismi paga-


tori regionali, nell'ambito della Domanda Unica per i pagamenti diretti che scade il 15 maggio 2010.

Il D.m. del 29 luglio 2009 ha fissato le condizioni di ammis-

sibilità di ogni settore, ma saranno precisate più opportunamente nei prossimi mesi attraverso le circolari applicative di Mipaaf e Agea.

Per ogni settore è previsto un importo massimo del premio e una spesa massima ammissibile (tab. 1). Di conseguenza, l'importo effettivo del premio dipenderà dal numero di domande presentate dagli agricoltori. In molti casi, come ad esempio nel tabacco e nell'olio di oliva, l'importo del premio previsto nel D.m. 29 luglio 2009 potrebbe ingannare l'agricoltore, in quanto è stato fissato a un livello abbastanza elevato, per cui l'importo effettivo potrebbe risultare di gran lunga inferiore.

[FIG. 1 – SOSTEGNO AGRICOLTURA ITALIA 2010



[ROTAZIONE TRIENNALE


Una misura innovativa riguarda l'avvicendamento triennale ed è destinata a suscitare molto interesse, soprattutto perché si inserisce in un settore oggi particolarmente in crisi come quello dei seminativi.

Questa misura prevede di destinare **99 milioni di euro** (annui) a favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento triennale delle colture. La condizione per ricevere il sostegno è che il ciclo di rotazione deve prevedere la coltivazione, nella medesima superficie, almeno per **un anno di cereali** e almeno per **un anno di colture proteiche o di oleaginose**.

Il sostegno non riguarda tutta l'Italia, ma solo le Regioni Centro-meridionali: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. L'obiettivo della misura è quello di interrompere la monosuccessione di cereali (soprattutto grano duro) e di favorire la rotazione con colture miglioratrici (proteiche ed oleaginose).

Per l'accesso al premio, gli agricoltori devono prevedere una rotazione triennale su un determinato appezzamento, in cui nell'ambito del triennio sia presente almeno un cereale e una coltura miglioratrice (proteiche ed oleaginose).

[FIG. 2 – LA SPARTIZIONE DELL'ARTICOLO 68



Il D.m. del 29 luglio 2009 fissa con precisione le categorie di colture. I **cereali** sono tutti compresi, da quelli tradizionali (grano tenero, grano duro, mais, orzo, sorgo, avena, segale) a quelli minori (farro, miglio, ecc.). Le **colture proteiche** ammesse al premio sono fave, favette, favino, pisello proteico e lupini dolci. Le **oleaginose** ammesse al premio sono soia, girasole e colza.

L'impegno è triennale, ma l'agricoltore ha un vincolo su due anni: un anno per il cereale e un anno per la coltura miglioratrice. Pertanto, non è vietato il ristoppio; ad esempio l'agricoltore può scegliere una rotazione "grano duro - grano duro - favino". Inoltre è consentita la possibilità di inserire nell'avvicendamento triennale una coltura che non rientri nei cereali, proteiche ed oleaginose; ad esempio l'agricoltore può opta-

re per una rotazione "grano duro - pomodoro - girasole".

L'importo massimo del contributo è fissato a 100 €/ha, all'interno di un massimale di 99 milioni di euro per tutte le colture beneficiarie. Il pagamento effettivamente erogato dipenderà delle richieste degli agricoltori; tenuto conto delle superfici potenzialmente beneficiarie, l'importo effettivo potrebbe aggirarsi intorno ai 75 €/ha.

[OBBLIGO DI SEMENTE CERTIFICATA PER IL DURO

Nel caso in cui nell'avvicendamento triennale rientri la coltivazione del grano duro, il premio è concesso solo se l'agricoltore utilizza semente certificata.

Questa norma è stata inserita nel Decreto Ministeriale in "zona Cesarini", precisamente nella Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 2009, sulla base di

una forte pressione esercitata dal mondo sementiero e dalle Regioni meridionali, in particolare Sicilia e Puglia.

Infatti, nella decisione uscita dal Comitato degli Assessori all'Agricoltura del 23 luglio 2009, non era previsto l'obbligo delle sementi certificate e il **grano duro** era il settore più penalizzato dalle scelte nazionali sull'articolo 68. Una penalizzazione che avrebbe avuto un impatto considerevole sulla vitalità delle imprese sementiere e sul lavoro pluriennale della ricerca genetica.

[ASSICURAZIONI AGEVOLATE

Nell'ambito dell'articolo 68, ha trovato spazio anche il finanziamento per le assicurazioni contro le calamità naturali (70 milioni di euro). Questo ammontare dovrà essere obbligatoriamente cofinanziato con risorse pubbliche nazionali per almeno il 25%, per cui la spesa pubblica complessiva sarà di 93 milioni di euro.

Questo stanziamento è di gran lunga inferiore alle aspettative e ai fabbisogni di coperture assicurative in Italia, soprattutto a seguito delle difficoltà di continuare la positiva esperienza pluriennale dell'Italia in questo settore, che è stata messa in difficoltà dalle scarse risorse pubbliche in ambito nazionale.

L'Italia aveva auspicato e sollecitato l'inserimento delle assicurazioni nell'ambito della Pac, per poi scegliere di utilizzarle in modo abbastanza marginale. Comunque, si tratta di una novità assoluta nell'ambito della Pac e la disponibilità di 93 milioni di euro annui, fino al 2013, costituisce un riconoscimento importante per il sistema assicurativo degli agricoltori, anche se dal punto di vista finanziario dovrà essere completato con ulteriori risorse nazionali.

[TAB. 2 – L'ARTICOLO 68 PER LE MISURE DISACCOPPATE

SETTORE	PLAFOND (MILIONI DI EURO)	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	PREMIO MASSIMO
Avvicendamento	99	Aiuto ai produttori delle Regioni Centro-meridionali che praticano l'avvicendamento triennale, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la presenza, nella medesima particella, almeno per un anno di colture proteiche o di oleaginose	100 €/ha
Assicurazioni	70	Contributo a favore degli agricoltori che stipulano polizze assicurative agevolate per la copertura di rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali	65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione
TOTALE	169		